

STATUTO



Articolo 1. Denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione professionale senza fini di lucro denominata **"ARTE – Associazione Professionale Arti Terapie"**, con sede a Roma, in viale Nairobi 40, con durata fino al 31 dicembre 2050, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Articolo 2. Le Arti Terapie, i professionisti delle Arti Terapie, i settori operativi

L'arte può essere considerata come la più antica e diffusa forma di terapia sociale: è questo il fondamento antropologico delle arti terapie, risorse della comunità per la comunità.

Le arti terapie si rifanno a questa tradizione e sottendono una concezione dell'essere umano che oltrepassa le dicotomie tra corpo e mente, individuo e comunità, natura e cultura.

Le arti terapie (o terapie espressive) incontrano l'essere umano a livello del corpo vissuto, dei suoi linguaggi, della dimensione senso-motoria e dell'azione rappresentativa, per svilupparne la creatività, intesa come processo compartecipato, eminentemente soggettivo e intrinsecamente relazionale e ritenuta un insostituibile fattore di benessere personale e collettivo.

All'interno della comune matrice antropologica, i diversi modelli delle arti terapie fanno riferimento al sapere psicodinamico e ad altri settori delle scienze umane; ma il nucleo specifico delle arti terapie è in quell'area che viene tradizionalmente definita "arte" e che costituisce anche l'elemento discriminante rispetto alle discipline di confine.

Le arti terapie sono metodologie che attivano il potenziale creativo delle persone e dei gruppi quale fattore di sviluppo personale e di aggregazione sociale, mediante il ricorso a specifiche tecniche artistiche: ad esempio, tecniche plastico-pittoriche nel caso dell'arte terapia, coreutico-motorie nel caso della danzamovimentoterapia, musicali nel caso della musicoterapia. Da ciò discende la definizione di profili professionali distinti, nel rispetto dei diversi corpus disciplinari.

I professionisti delle arti terapie (o arti terapeuti, o terapeuti espressivi), per questa ragione, provengono da retroterra formativi eterogenei e sviluppano nella loro formazione professionale le tecniche specifiche delle rispettive discipline artistiche, all'interno di una cornice interdisciplinare in cui hanno particolare rilievo le competenze relazionali.

La formazione professionale specifica dei professionisti delle arti terapie ha carattere teorico, pratico, applicativo, esperienziale e richiede il coinvolgimento personale nei processi formativi e terapeutici; si svolge secondo gli standard individuati dal confronto tra le rispettive associazioni professionali (a carattere nazionale e/o internazionale) e periodicamente aggiornati in funzione delle trasformazioni sociali e del mutare della domanda.

La pratica professionale dei professionisti delle arti terapie è sottoposta all'osservanza dell'etica professionale e dei codici deontologici formulati dalle rispettive associazioni professionali.

Nei confronti degli individui e dei contesti sociali, le arti terapie suscitano il risveglio dell'esperienza condivisa del piacere e la maturazione delle capacità di convivenza; così facendo intervengono anche assai efficacemente su diverse specifiche forme del disagio.

Come risorse cliniche esse sono impiegate nel campo dei disturbi psichiatrici, delle dipendenze patologiche, dei disturbi dello sviluppo, in diverse aree della disabilità, privilegiando i programmi multimodali di trattamento. Sono inoltre utilizzate in medicina come interventi di appoggio all'interno di progetti specifici.

Nella cura dei contesti, esse mutuano dalle tradizioni artistiche un grande potenziale di aggregazione sociale, di formazione delle competenze relazionali e di facilitazione delle interazioni culturali, che le rende preziosi strumenti in una molteplicità di settori (dalla scuola, ai centri di quartiere, alle carceri...).

Articolo 3. Scopi dell'Associazione

ARTE si definisce ente non lucrativo i cui scopi sono:

1. promuovere aggregazione nella comunità dei professionisti delle arti terapie (arteterapeuti, danzamovimentoterapeuti, musicoterapeuti, teatroterapeuti, drammaterapeuti) nel rispetto degli specifici profili professionali e delle peculiarità metodologiche;

2. promuovere le pratiche dei professionisti delle arti terapie in rete con i soggetti, le associazioni, le istituzioni (in particolare le associazioni di utenti e familiari e del volontariato) delle comunità locali in cui essi operano;

3. promuovere la ricerca sulle arti terapie nei settori della cura e della riabilitazione, dell'aggregazione sociale, della formazione e delle interazioni culturali, onde valorizzarne al meglio il potenziale come risorsa per la comunità, in una circolarità tra pratiche, ricerca e formazione, anche mediante idonee forme di partnership con Enti pubblici e privati in sede locale, nazionale e internazionale;

4. promuovere la qualità della formazione di base e della formazione permanente dei professionisti delle arti terapie, di concerto con le altre associazioni professionali e con le scuole di formazione, al fine di incrementare la qualità professionale, etica e scientifica delle arti terapie nel nostro Paese e in sede comunitaria, a garanzia degli utenti, degli operatori e delle istituzioni;

5. promuovere ogni forma di collaborazione con altre associazioni di professionisti delle arti terapie in sede nazionale e internazionale, codificando e aggiornando le caratteristiche, i requisiti, le norme deontologiche, le competenze e i limiti dei rispettivi profili professionali, onde favorire un esercizio professionale rigoroso, trasparente e in linea con l'evoluzione dei bisogni e della domanda;

6. contribuire alla normazione dei profili professionali delle diverse arti terapie, ad avviare percorsi di registrazione, certificazione e, in generale, di riconoscimento professionale, mediante le opportune forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, in sede nazionale, europea e internazionale;

7. istituire al proprio interno elenchi dei soci in possesso dei requisiti per la pratica professionale delle arti terapie, distinti secondo le rispettive discipline;

8. promuovere e organizzare studi, convegni, seminari, incontri scientifici e culturali, attività di informazione e di formazione della cittadinanza, anche mediante siti web, pubblicazioni a stampa e ogni altra forma mediatica utile a diffondere quanto attiene agli scopi associativi;

9. promuovere un osservatorio sulla qualità professionale, etica e scientifica delle pratiche dei soci con le arti terapie, nonché sulla loro corrispondenza ai bisogni sociali emergenti.

10. tutelare le utenze attraverso l'istituzione di un apposito sportello di riferimento per il cittadino consumatore, come prescritto dall'articolo 2, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, secondo cui "le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Articolo 4. Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione con la qualifica di socio ordinario, su approvazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che:

- comprovino il proprio stato di professionista delle arti terapie (danzamovimentoterapeuta, musicoterapeuta, arteterapeuta, teatroterapeuta, drammaterapeuta) con documentazione probatoria, secondo quanto disposto dall'Associazione in relazione ai diversi profili;
- si impegnino all'aggiornamento professionale continuo e al rispetto dei codici deontologici adottati dall'Associazione;
- siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il socio ordinario è titolare del diritto di voto nelle assemblee e può accedere alle cariche sociali.

La qualità di socio ordinario si perde per dimissioni, morosità, indegnità per comprovata violazione del codice di etica professionale; la decisione relativa è presa dal Consiglio Direttivo, salvo nell'ultimo caso, in cui Collegio dei Probiviri ha potere decisionale.

Articolo 5. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri. Tutti gli organi, tranne l'Assemblea, hanno durata triennale. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di conferire cariche onorifiche, come quella di presidente onorario.

5.1. Assemblea L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i soci ordinari e si riunisce almeno annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, quando dovuto, per il rinnovo delle cariche sociali. La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo per posta o via: fax, posta elettronica, sms, pubblicazione sul sito web. L'eventuale seconda convocazione dovrà essere indetta a distanza di almeno un giorno dalla prima. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata e scritta da almeno un decimo dei soci ordinari. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente con maggior anzianità di Associazione o - in mancanza anche di Vicepresidenti - da persona nominata dall'Assemblea stessa. Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario che il Presidente avrà nominato. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale con diritto al voto i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, i quali possono anche farsi rappresentare da altri soci ordinari con delega scritta. Ciascun socio non può cumulare più di 3 deleghe. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, il 51% dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero delle presenze. Per l'approvazione delle deliberazioni assembleari è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega. Per le variazioni dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per scopi affini a quelli statutari è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti in proprio o per delega.

5.2. Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri, ivi compreso il Presidente. I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Generale ogni tre anni. Il Consiglio Direttivo assicura il conseguimento degli scopi dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; a esso competono in particolare l'accettazione dei soci ordinari e il loro inserimento negli elenchi dei professionisti delle arti terapie. Il Consiglio Direttivo procede all'assunzione di eventuali dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione e alla designazione o revoca di delegati dell'Associazione presso organismi esterni. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere e gli eventuali Vicepresidenti; nomina eventuali Commissioni per lo svolgimento di compiti specifici, che possono essere costituite e/o presiedute anche da soggetti non associati; istituisce eventuali sezioni territoriali; emana norme, regolamenti e altra documentazione a supporto dell'attività associativa. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le

volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno tre volte l'anno, anche in videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente più anziano di Associazione fra i presenti o, in mancanza anche di vicepresidenti, dal Consigliere più anziano di Associazione fra i presenti. Il Consigliere che non partecipi per almeno due volte consecutive senza motivata giustificazione sarà considerato decaduto e sostituito dal Consiglio Direttivo stesso con il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare alle proprie riunioni con funzione consultiva referenti delle Commissioni, singoli soci o esperti esterni. I responsabili delle sezioni territoriali, eletti dalle stesse, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

5.3. Presidente Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale ogni tre anni con votazione separata da quella per il Consiglio Direttivo. La carica non è rinnovabile oltre il secondo mandato consecutivo. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e ha cura dell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. È facoltà del Presidente, per rilevanti necessità, deliberare autonomamente in via urgente con valore immediatamente esecutivo. Le deliberazioni urgenti del Presidente divengono definitive solo se ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. È compito del Presidente la registrazione pubblica del nuovo statuto qualora subisca modifiche di cui all'art. 5.1 entro tre mesi dall'approvazione delle stesse.

5.4. Vicepresidenti Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno uno o più Vicepresidenti per specifici incarichi o funzioni. I Vicepresidenti in ordine di anzianità di Associazione fanno le veci del Presidente in sua assenza.

5.5. Tesoriere È nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

5.6. Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e può comprendere anche non soci, purché persone di acclarata levatura etica e intellettuale. La carica, rinnovabile, è incompatibile con le altre cariche sociali. Il Collegio dei Probiviri presidia il rispetto dei codici deontologici ha potere decisionale sui provvedimenti disciplinari nei confronti di soci che, su segnalazione del direttivo, contravvenissero alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, al Codice Etico, o che incorressero in comportamenti lesivi degli scopi associativi. Il Collegio dei Probiviri ha inoltre funzione di organo di appello sui provvedimenti di esclusione e di amichevole compositore nelle vertenze che dovessero insorgere tra l'Associazione e i soci.

Articolo 6. Sezioni territoriali

L'Associazione può istituire, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, sezioni territoriali, per una più efficace attuazione locale degli scopi associativi, su proposta di almeno tre soci ordinari residenti nell'area geografica corrispondente (regionale o sovra regionale), anche al di fuori del nostro Paese. Le Sezioni territoriali operano in sintonia con gli statuti, i regolamenti e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con autonomia di iniziativa a nome dell'Associazione nella competente area territoriale, di cui si assume titolarità e piena responsabilità il Responsabile che ciascuna Sezione individua annualmente al suo interno tra i soci ordinari. Il Responsabile ha diritto di partecipazione e di parola alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur senza diritto di voto. 4 L'attività delle Sezioni territoriali è autofinanziata, salvo la percentuale delle quote sociali che ad essa saranno destinate a norma di regolamento all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo. Iniziative delle Sezioni Locali che dovessero comportare impegni finanziari o strategici rilevanti dovranno essere preventivamente sostenute da apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 7. Fondo Comune ed Esercizio Finanziario

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni; c) eredità donazioni e legati; d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione anche di natura commerciale, ma di tipo occasionale e marginale rispetto alle finalità associative. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. Le quote sono annuali e il loro versamento deve avvenire in via anticipata all'atto della prima iscrizione, quando accettata dal Consiglio Direttivo, e successivamente all'inizio di ogni anno sociale. È facoltà di ogni socio effettuare erogazioni e versamenti volontari. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Verranno predisposti da! Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, il rendiconto consuntivo e il preventivo del successivo esercizio che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea a maggioranza semplice.

Articolo 8. Accessibilità agli atti

Gli atti dell'associazione saranno a disposizione degli associati presso la sede legale. Lo statuto, i regolamenti, i codici deontologici e delibere di particolare interesse verranno pubblicizzati anche mediante inserimento su sito web.

Articolo 9. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'art. 5.1. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività affini agli scopi declinati da ARTE all'art.3 del presente statuto, in ottemperanza alle disposizioni sugli organi di controllo, con competenze definite dal codice del terzo settore, come da decreto legislativo n°117/2017(artt. 64 e 65) ed eventuali successive modificazioni.

10.Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.



Reg. il 04/05/26 al n. 331 53
456 T bollo €
109 T ver. €
..... €
109 T loc. €
731 T int. €
104 T Ter. €
649 T Tras. €
737 Cat. €
Totale € 202,00